



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 19 del 08/03/2019

Determinazione nr. 112 del 08/03/2019

Servizio Bilancio Contabilità

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Rendiconto della gestione finanziaria 2018 . SETTORE BILANCIO E CONTABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.

- della Giunta Comunale n. 37 del 14.02.2018 avente ad oggetto "Approvazione del PIANO DELLA PERFORMANCE 2018. PRO 2018";

VISTI gli artt. 189, 190, 228, comma 3, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che rispettivamente recitano:

Art. 189 – Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, e successive modificazioni;
3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e

Tipo Atto: DIM

prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 190 – Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto del Bilancio.

..... omissis

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita:

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

DATO ATTO CHE detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995 e il Principio contabile n. 2, punti 30 e 75, che specificano che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai responsabili dei servizi per gli stanziamenti relativi alla propria competenza gestionale;

CONSIDERATO che in sede di rendiconto ciascun responsabile deve procedere:

- a) alla dichiarazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio;
- b) ad individuare e quantificare eventuali passività potenziali dovute a contenzioso da accantonare nell'avanzo di amministrazione;
- c) ad individuare i crediti di dubbia esazione, quantificando, poi, l'ammontare del conseguente Fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nell'avanzo di amministrazione ;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, la Giunta Comunale, con la deliberazione citata al punto precedente, per i fini di cui all'oggetto, procede come segue:

1) provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;

2) verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2018 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2018 e, in caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;

3) con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del predetto esercizio 2018, si procede alla Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata e di spesa;

4) nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, si incrementa il Fondo Pluriennale iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incremento del Fondo Pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio 2018 precedente, tra le Spese. Nello stesso bilancio 2019/2021, cui la spesa e/o l'entrata è reimputata, si incrementano o si iscrivono gli Stanziamenti di spesa e/o di entrata necessari per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti (Elenco Variazioni di Entrata/Spesa al Bilancio di Previsione 2019);

Sulla base delle predette regole la costituzione o l'incremento del Fondo P.V., è esclusa solo in caso di contestuale re imputazione di entrate e spese correlate allo stesso Programma e di pari importo;

PRESO ATTO che con la ricognizione di cui sopra si è provveduto:

a) verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettivamente degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- l'esistenza o meno di passività potenziali da contenzioso o altro da accantonare nell'Avanzo di Amministrazione;
- la necessità di accantonare una quota dell'Avanzo di amministrazione 2018 per vincoli da Trasferimenti o da principi contabili o da vincoli posti dall'Ente;

b) individuare:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o debito è esigibile;

RILEVATO che necessita costituire il Fondo P.V. in applicazione del principio contabile n. 5.4, comma 1, lett.a) dell' Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 in quanto la ditta Maggioli Spa, a cui nel 2017 – Dim n. 723 del 03,10,2017 – è stato affidato il servizio di rilevazione patrimonio e predisposizione inventario riclassificato ai sensi del Dlgs 118/2011, ha concluso e consegnato la relazione inerente la Rilevazione straordinaria dei Beni mobili ed immobili del Comune di Cervignano del Friuli, corredata di tutto il materiale di riferimento (elenco beni consegnatari, inventario, patrimonio,e cc.), il giorno 07.03.2019, Prot.n. 6307. L'esigibilità della spesa, pertanto, per cause non imputabili all'Ente/Ufficio

scrivente, è dell'esercizio 2019 e non più del 2018. In ogni caso, considerato che il materiale pervenuto è aggiornato alla data del 31.12.2018, si ritiene opportuno sottolineare che è fisiologicamente ovvio che per una corretta redazione della rilevazione, si debba attendere la chiusura dell'esercizio oggetto di attività, pertanto lo spostamento del cronoprogramma e dell'esigibilità della relativa spesa;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO

il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1. di approvare, quale riaccertamento dei residui attivi e passivi, a seguito della verifica effettuata con le modalità indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, i seguenti allegati che formano parte integrante del presente atto:

a) Elenco residui attivi (da residuo) riaccertati con indicazione degli eventuali importi eliminati che confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2018 partecipando a determinarne il saldo (allegato A);

b) Elenco dei residui attivi derivanti dalla competenza 2018 con indicazione delle eventuali maggiori/minori entrate che confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2018 partecipando a determinarne il saldo (allegato B) ;

c) Elenco dei residui passivi (a residuo) riaccertati con indicazione degli eventuali importi eliminati che confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2018 partecipando a determinarne il saldo (allegato C) ;

d) Elenco dei residui passivi derivanti dalla competenza 2018 con indicazione delle eventuali economie realizzate che confluiranno nell'avanzo di amministrazione 2018 partecipando a determinarne il saldo. Si dà atto sin d'ora che la somma pari ad € 4.706,19 costituisce Avanzo Vincolato da principi contabili (allegato D) per Indennità di Fine mandato del Sindaco (2° Anno);

e) Elenco degli impegni imputati all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile – Fondo P.V. - (allegato E) - Si dà atto che si è provveduto a reimputare somme in applicazione del principio contabile n. 5.4, comma 1, lett.a) dell' *Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 per le motivazioni di cui al preambolo del presente provvedimento*;

2. di dare atto che in base alla suddetta ricognizione:

- non sussistono debiti fuori bilancio;
- non sono stati stralciati dal bilancio crediti di dubbia o difficile esazione;
- non ci sono passività potenziali;
- non ci sono entrate di propria competenza a rischio d'incasso;

3. di dare atto, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2018;

4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio finanziario per l'inserimento nel conto del bilancio 2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 08/03/2019

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Milena SABBADINI